



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 24 marzo 2020

composta dai magistrati

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario Relatore
Fedor MELATTI	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Verona prot. n. 43539

del 31/01/2020, acquisita al prot. C.d.c. n. 850 del 03/02/2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 09/2020 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Marco Scognamiglio.

FATTO

Il Sindaco del Comune di Verona ha inviato alla Sezione una richiesta di parere chiedendo se sia possibile dare parziale copertura finanziaria al servizio di trasporto per gli asili nido e le scuole dell'infanzia con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico dell'utenza, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

DIRITTO

I. Preliminare all'esame del merito del quesito, è la verifica della sua ammissibilità sotto i profili oggettivo e soggettivo. Premesso che l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, attribuisce alle Regioni e (tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito) ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica, vanno richiamati gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio della suddetta attività, consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR e dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/2010, con i quali la Corte dei conti ha stabilito che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta formulata, devono sussistere contestualmente le seguenti condizioni:

- dal punto di vista soggettivo, la richiesta deve essere formulata dall'organo politico di vertice e rappresentante legale degli enti legittimati;

- dal punto di vista oggettivo, il quesito deve rientrare esclusivamente nella materia della contabilità pubblica, che può assumere un "ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli" (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006) e non può ampliarsi a tal punto da ricomprendere "qualsivoglia attività degli enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio" (54/CONTR/2010). L'ausilio consultivo, inoltre, non può costituire un'interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali di questa Corte ovvero di altri organi giurisdizionali e deve essere preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere. Non è, quindi, ammissibile l'esercizio ex post della funzione consultiva.

I.1. Quanto al profilo soggettivo, la richiesta di parere del Sindaco di Verona deve

ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta dal Sindaco dell'Ente, organo politico e di vertice, rappresentante legale del medesimo. Si precisa, a tal proposito, che la stessa è stata trasmessa direttamente dall'Ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dal vigente art. 123 della Costituzione. Ciò comunque non inficia l'ammissibilità della richiesta, posto che la formulazione dell'art. 7, comma 8, della legge 131/2013 non preclude un rapporto diretto tra le amministrazioni e le Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti.

I.2. Quanto al profilo oggettivo, va evidenziato che la richiesta deve essere giustificata da un interesse dell'ente alla soluzione di una questione giuridica incerta e controversa, a carattere generale e astratto. Ne discende che i casi non devono essere riferiti a fattispecie concrete, al fine di evitare da un lato l'ingerenza della Corte nelle scelte gestionali da operare (amministrazione attiva) e dall'altro di evitare una funzione consulenziale generale sull'attività dell'Amministrazione locale, cui spetta procedere alla adeguata valutazione ponderata di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti e adottare le conseguenti scelte decisionali. Secondo un principio ampiamente consolidato, infatti, la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia forma di co-amministrazione o di cogestione, incompatibile con la posizione di neutralità e di terzietà della magistratura contabile.

Ne consegue che il parere viene reso unicamente avuto riguardo esclusivo alle questioni di natura generale ed astratta, e non può essere interpretato quale intervento atto a validare eventuali determinazioni in itinere, ovvero già assunte o atti già adottati ex post.

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione "non si rinvencono quei caratteri - se non di esclusività - di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore" (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza di portata generale in merito a tutti gli ambiti dell'azione amministrativa.

Tutto ciò premesso in ordine ai requisiti di ammissibilità in senso oggettivo, la Sezione ritiene che il quesito posto dal Sindaco del Comune di Verona sia ammissibile, in quanto riguardante le modalità di finanziamento di un servizio pubblico in relazione alla normativa vincolistica di natura finanziaria cui esso è sottoposto, quindi esso è certamente inerente alla disciplina dei bilanci e dei relativi equilibri ed all'organizzazione finanziario-contabile, nella misura in cui queste materie sono ricomprese nella nozione di contabilità pubblica.

II. Il Comune richiedente richiama l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, il quale stabilisce che "Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati" e la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 25/2019/QMIG, che, in relazione alla suddetta disposizione, aveva enunciato il principio di diritto per cui "gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio,

quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza".

Viene inoltre citato il decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126 convertito in la legge 20 dicembre 2019. n. 159, con il quale è stata introdotta la seguente disposizione: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145" (art. 3 co. 2). Con questa norma, come correttamente rilevato dal Comune richiedente, sono state trasposte in legge le conclusioni a cui, come si è visto, era addivenuta la Sezione delle Autonomie.

Nel riferirsi al servizio di trasporto scolastico, il citato decreto-legge, tuttavia, non prende espressamente in considerazione "gli asili nido e le scuole dell'infanzia".

Il Comune richiedente richiama altresì il precedente con cui questa Sezione si è pronunciata in merito alla possibilità di dare attuazione alle politiche agevolative a favore delle famiglie garantendo la sostanziale gratuità dei servizi educativi dell'infanzia forniti dagli istituti presenti sul territorio di propria competenza (deliberazione n. 339/2019/PAR). Va quindi rammentato che si era ivi affermata "la possibilità, per gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nonché nel rispetto della clausola di invarianza della spesa, di provvedere alla copertura finanziaria dei servizi educativi con risorse proprie, con tutti gli strumenti concessi dall'ordinamento vigente, sulla scorta di una valutazione di amministrazione attiva di competenza esclusiva dell'ente di riferimento, entro il limite di rispetto del principio di ragionevolezza", conseguendone pertanto la possibilità di erogare gratuitamente il servizio nei confronti delle categorie di utenti più deboli e/o disagiati, laddove sussista un rilevante e preminente interesse pubblico, e di definire un piano diversificato di contribuzione delle famiglie beneficiarie, in analogia dunque a quanto affermato in relazione al trasporto scolastico.

Il Collegio non ravvede alcun motivo per discostarsi dai principi generali affermati dalle richiamate pronunce, ma poiché nessuna di esse riguarda specificamente il caso del servizio per gli asili nido e le scuole per l'infanzia, per verificarne l'applicabilità alla fattispecie appare necessario un esame preliminare dell'inquadramento normativo della stessa.

III. L'asilo nido, come noto, è la struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra tre mesi ed i tre anni, che precede l'ingresso alla scuola dell'infanzia.

La più risalente disciplina legislativa statale configurava gli asili nido come servizi aziendali di carattere sanitario ed assistenziale, a favore delle madri che lavoravano nelle maggiori aziende industriali e commerciali. La creazione dei primi asili nido pubblici a livello territoriale era infatti finalizzata a conseguire "in ogni centro industriale l'istituzione di un asilo-nido aperto ai figli di tutte le donne costrette per qualsiasi genere

di lavoro ad assentarsi dalla casa ed ubicato in modo che le madri (potessero) agevolmente e senza perdita di tempo recarvisi per l'allattamento" (art. 137, secondo comma, del regio decreto 15 aprile 1926, n. 718 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277 sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia).

Nel dopoguerra gli asili nido divennero progressivamente un vero e proprio servizio sociale a favore dell'infanzia e della famiglia, aperto tendenzialmente alla totalità della popolazione. La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, "Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato", tuttora vigente, all'art. 1, comma 2, definisce come "servizio sociale di interesse pubblico" l'assistenza negli asili nido ai bambini fino a tre anni, ma individua ancora come scopo di tali strutture quello "di provvedere alla temporanea custodia dei bambini per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale". Successivamente, la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" ha definito gli asili nido come "strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori" (art. 70 co. 2).

L'evoluzione normativa mostra dunque il progressivo emergere di una doppia valenza degli asili nido, sia sociale che educativa, che risulta confermata dalla successiva e più recente legislazione statale.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (art. 1, comma 1259), e la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" (art. 2, commi 458 e 460), con riferimento agli asili nido, parlano di servizi socioeducativi.

La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), prevede la "istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori" (art. 1, comma 181, lettera e). I "servizi educativi per l'infanzia" ivi richiamati comprendono gli asili nido, in base all'art. 2, comma 3, lettera a del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Conforme alla lettura che vede confluire negli asili nido sia una funzione educativa che una sociale, appare del resto la giurisprudenza della Corte costituzionale che, già con la sentenza n. 467 del 2002 affermò che "il servizio fornito dall'asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alla famiglia nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino".

Pertanto, pur negandosi l'inserimento degli asili nido nell'ambito delle vere e proprie istituzioni scolastiche, si era rilevata già allora "la assimilazione, ad opera della legislazione ordinaria, delle finalità di formazione e socializzazione perseguite dagli asili nido rispetto a quelle propriamente riconosciute alle istituzioni scolastiche".

La Consulta, inoltre, nell'ambito di un successivo giudizio di costituzionalità in via principale, riguardante la violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni (sentenza n. 370/2003) dovendo ivi preliminarmente definire la materia costituzionalmente individuata entro cui far rientrare la disciplina relativa agli asili nido, ha avuto modo di evidenziare che "in relazione alle funzioni educative e formative riconosciute loro, nonché in considerazione della finalità di rispondere alle esigenze dei genitori lavoratori, è indubbio che, utilizzando un criterio di prevalenza, la relativa disciplina non possa che ricadere nell'ambito della materia dell'istruzione (sia pure in relazione alla fase prescolare del bambino), nonché per alcuni profili nella materia della tutela del lavoro".

In definitiva, gli asili nido hanno una funzione educativa, a vantaggio dei bambini, e una funzione socioassistenziale, a vantaggio dei genitori che non hanno i mezzi economici per pagare l'asilo nido privato o una baby-sitter (come da ultimo ancora ribadito dalla Corte costituzionale con la più recente, tra le varie, sentenza n. 107/2018).

Parallelamente a questo processo evolutivo delle finalità del servizio prestato, la realizzazione e la gestione degli asili nido è stata essenzialmente affidata ai Comuni, sulla base di un piano annuale predisposto dalle Regioni (legge n. 1044/1971, e legge 29 novembre 1977, n. 891, recante "Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044").

III.1. La scuola dell'infanzia, aperta a tutti i bambini con un'età compresa fra i tre e i cinque anni, di durata triennale e non obbligatoria, rientra nelle articolazioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, a norma dell'art. 2, co. 1, lett. d) della legge 28 marzo 2003, n. 53. Quale primo segmento del percorso di istruzione, essa "concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini" (art. 1, co. 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59).

Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Si definiscono scuole paritarie "le istituzioni scolastiche non statali [...] comprese quelle degli enti locali" (art. 1 comma 2 della legge 10 marzo 2000, n. 62).

Peraltro, considerando il già richiamato disposto dell'art. 1, comma 181, lettera e) della legge 107/2015, che prevede la "istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni", si può inoltre ragionevolmente assumere che, al pari degli asili nido, la scuola dell'infanzia non sia estranea ad una funzione socioassistenziale che si aggiunge a quella, prevalente, di istruzione.

IV. Per quanto premesso, non si può negare l'afferenza degli asili nido e della scuola dell'infanzia alla materia dell'istruzione. La soluzione all'odierno quesito non può allora che riprendere l'interpretazione, costituzionalmente orientata, che ha guidato la lettura fornita dalla citata deliberazione n. 25/SEZAUT/2019/QMIG, stante la possibile ricaduta che un differente approccio potrebbe avere in termini di impatto su particolari categorie di utenti, in relazione ai referenti costituzionali che la materia dell'istruzione trova nell'art. 34 della Costituzione (in base al quale il diritto di frequentare la scuola e quindi di formarsi deve risultare accessibile a tutti, anche ai meno abbienti) e nell'art. 3 (che pone a carico della Repubblica l'onere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana).

La richiamata funzione socioassistenziale che accompagna quella educativa di certo non indebolisce ma anzi rafforza tali conclusioni, consentendo di rinvenire un ulteriore referente costituzionale nel dovere di solidarietà sociale enunciato dall'art. 2 della Carta.

IV.1. Alla materia del trasporto presso asili nido e scuole dell'infanzia vanno dunque estesi i principi enunciati dalla giurisprudenza contabile e dal legislatore con il citato d.l. 126/2019, consentendo dunque di dare copertura finanziaria al servizio anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza. Vanno tuttavia parimenti richiamati i vincoli entro cui tale tipologia d'intervento può estrinsecarsi.

In primo luogo, si ribadisce che va assicurato il rispetto degli equilibri di bilancio, di modo che la spesa risulti sostenibile per le finanze dell'ente. Inoltre, va preliminarmente e formalmente individuata dall'ente la sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico che giustifichi la necessità dell'intervento. Infine, devono essere previamente definiti i meccanismi di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano.

Vale la pena di ricordare che le suddette condizioni erano state enunciate da questa Sezione anche in relazione al differente problema relativo alla retta di frequenza per l'iscrizione dei figli alla scuola dell'infanzia, affrontato con deliberazione n. 339/2019/PAR (anch'essa, richiamata come si è visto, dal Comune richiedente l'odierno parere) dove si era affermato che il legislatore non nega "la possibilità, agli enti locali, di concedere alcuni servizi ritenuti di interesse pubblico prevalente per lo sviluppo della comunità di riferimento, anche a titolo gratuito, secondo le modalità ritenute più idonee per una gradazione della contribuzione a carico delle famiglie meno abbienti, in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui le stesse versano, come rilevabile dall'indicatore ISEE, richiamato dallo stesso art. 9 della Legge n. 65 del 2017. Ovviamente, prevedendo, a tal fine, ragionevoli "scaglioni" differenziati in base al predetto indicatore della situazione economica equivalente, i quali, pertanto, non potranno prescindere dalla verifica delle condizioni economiche dei destinatari, fermi restando tutti vincoli posti dalla normativa vigente in tema di equilibrio di bilancio".

Va poi ricordato che in generale e per tutti servizi pubblici rileva la disciplina di cui l'art. 117 TUEL, in base alla quale:

"1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri

per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio; d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.

3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici”.

Resta quindi fermo che l'erogazione del servizio pubblico deve avvenire in equilibrio economico-finanziario (il principio dell'equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura applicabile indistintamente tutti i servizi pubblici erogati dall'ente locale, a prescindere dalla forma contrattuale di affidamento del servizio, è stato affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3 maggio 2012 n. 2537) e che una tariffa va sempre prevista in linea generale come corrispettivo a fronte della prestazione.

Il Collegio ritiene pertanto che, nel rispetto delle suesposte condizioni e ferme restando le scelte gestionali e l'individuazione dei criteri di finanziamento demandate alla competenza dell'Ente, la necessità di erogare il servizio nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli, o comunque l'individuazione di un rilevante e preminente interesse pubblico, consentono di agevolare l'utenza del servizio di trasporto verso gli asili nido e le scuole dell'infanzia, prevedendo la riduzione della quota di compartecipazione o anche il totale esonero dalla stessa.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini sopra espressi.

Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco e al Segretario Comunale del Comune di Verona.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 24 marzo 2020.

Il Magistrato relatore

F.to Scognamiglio Marco

Il Presidente

F.to Pilato Salvatore

Depositata in Segreteria il 26 marzo 2020

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

F.to Dott.ssa Letizia Rossini